



CITTÀ di ALTAMURA

SETTORE V
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO:
SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI

I N D I C E

ART. 1 - OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO	3
ART. 2 - PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	4
ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	5
ART. 4 - AGGIUDICAZIONE	6
ART. 5 - DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO	7
ART. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	7
ART. 7 - SISTEMA DI RILEVAZIONE.....	8
ART. 8 - PAGAMENTO	8
ART. 9 - ORARIO DI ACCESSO	8
ART. 10 - AFFIDAMENTO CANI RANDAGI	9
ART. 11 - CONTROLLO E VIGILANZA STRUTTURA.....	9
ART. 12 - DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA'	9
ART. 13 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	10
ART. 14 - DOCUMENTAZIONE TECNICA.....	10
ART. 15 - PENALITA'	11
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 17 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	12
ART. 18 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	13
ART. 19 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.....	13
ART. 20 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	14

ART. 1 - OGGETTO E VALORE DELL' APPALTO

La gara ha per oggetto:

- a) l'affidamento del servizio di ricovero e mantenimento di n. 200 cani randagi in canile rifugio.

Il servizio di ricovero e mantenimento comprende anche come meglio specificato al successivo art. 6 del presente capitolato:

- 1) le cure sanitarie;
- 2) l'acquisto di farmaci e interventi veterinari che il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare ai cani randagi ospitati;

Sono da ritenersi escluse le sole spese di apposizione microchip.

L'importo annuo stimato per il servizio, ammonta, a complessive **€ 151.110,00** oltre IVA al 22%:

- a) **€ 151.110,00** oltre IVA al 22% per complessive € 184.354,20 (151.110,00 + 33244,20 per IVA) corrispondente ad un costo unitario di € 2,07 (vedasi Delibera di Giunta Regionale n. 755 del 18/3/1996), al netto di IVA pro-die e pro-cane, per un massimo di n. 200 cani.

Nel suddetto prezzo è compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria e pulizia dei locali e delle gabbie nelle quali saranno ricoverati i cani randagi accalappiati.

Il pagamento del corrispettivo spettante all'aggiudicatario dovrà essere riferito alle unità canine effettivamente ricoverate, ed al numero dei giorni di ricovero. Il pagamento avverrà mensilmente e comunque secondo le disponibilità di cassa del Comune, previa presentazione di fattura con riferimento alla situazione delle presenze al termine di ogni mese.

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio Comunale.

L'appalto, previa sottoscrizione del relativo contratto, avrà una durata di anni 2 con decorrenza dall'effettiva consegna del servizio.

L'importo complessivo dell'appalto di servizio è quindi pari ad €. 302.220,00 oltre IVA al 22% .

ART. 2 - PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.L.vo 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 dello stesso decreto legislativo.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata, in virtù dei seguenti criteri:

- Offerta economica 30 %
- Offerta tecnica 70 %

L'offerta economica, dunque, sarà redatta valutando il costo unitario per il mantenimento di ogni cane, pari ad € 2,07 (vedasi Delibera di Giunta Regionale n. 755 del 18/3/1996), al netto di IVA pro-die e pro-cane, per un massimo di n. 200 cani.

L'offerta tecnica, invece, sarà valutata tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

	DESCRIZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX
a	Attività atta a garantire il benessere animale (tosatura degli animali a pelo lungo, bagni nel periodo estivo, tempi dedicati alla sgambatura, ecc....)	20
b	Assistenza igienico - sanitaria con personale qualificato, necessario per la gestione del canile.	20
c	Offerte migliorative rispetto a quello previsto nel c.s.a. atte a migliorare e garantire il benessere degli animali	20
d	orario di apertura al pubblico del canile per visite finalizzate all'adozione (tale punteggio sarà assegnato in misura proporzionale rispetto al nr. di ore giornaliere di apertura che ogni ditta si impegnerà a garantire prevedendo comunque un minimo di nr. 2 ore/ giorno di apertura. Le giornate di apertura dovranno comunque essere 6 a settimana).	10

Si darà corso all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè validamente prodotta.

In caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio.

In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l'appalto in favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria, fino alla quinta migliore offerta.

Saranno escluse le offerte economiche in aumento rispetto all'importo complessivo posto a base d'asta.

Altresì non saranno ammesse offerte economiche parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato.

In caso di discordanza tra il prezzo (o ribasso percentuale) offerto scritto in cifre e quello scritto in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione, ex art. 72 R.D. n. 827/1924.

Le offerte hanno validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.

In caso di offerte anormalmente basse, ex artt. 97 e ss. del D.L.vo 50/2016, sarà eseguita la procedura prevista dai medesimi articoli.

L'Amministrazione ha facoltà di non aggiudicare l'appalto, senza che tanto comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti.

ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Alla gara possono partecipare sia le Associazioni ed Enti iscritti nell'Albo Regionale previsto ai sensi dell'ex art. 13 della Legge Regione Puglia n. 12 del 3/4/1995 ora abrogata dalla Legge Regionale Puglia 07/02/2020 n. 2, sia imprese private (in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 285/2016, che dichiarato l'incostituzionalità dell' ex art. 14 comma 2 bis della L.R. Puglia n. 12/1995 ora abrogata dalla Legge Regionale Puglia 07/02/2020 n. 2), che abbiano la disponibilità di un rifugio, localizzato nel territorio della ASL BA, con destinazione urbanistica compatibile con l'uso che ne farà l'Ente appaltante, con capacità di ricezione complessiva non inferiore a n. 200 cani, munito di certificazione di idoneità sanitaria per l'espletamento del servizio.

Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara, sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- 1) certificato o autocertificazione dell'iscrizione all'Albo Regionale previsto ai sensi dell'ex art. 13 della Legge Regione Puglia n. 12 del 3/4/1995 ora abrogata dalla Legge Regionale Puglia 07/02/2020 n. 2 per le Associazioni ed Enti;
- 2) impresa privata che svolge l'attività di canile rifugio per cani;

- 3) disponibilità di un rifugio con capacità di ricezione complessiva non inferiore a n. 200 cani, munito di certificazione di idoneità sanitaria per l'espletamento del servizio in parola;
- 4) iscrizione alla C.C.I.A.A. – laddove richiesta per la natura giuridica del concorrente – per attività compatibile con l'oggetto dell'appalto. Le Cooperative e i Consorzi di Cooperative, altresì, devono essere iscritti nell'apposito Albo;
- 5) insussistenza di cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 575/1965 e di fattispecie del tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.L.vo 490/1994;
- 6) insussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 383 del 18/10/2001, come modificato dalla Legge 22/11/2002, n. 266;
- 7) non partecipazione alla gara in oggetto di altre imprese con le quali sussistono rapporti di controllo determinati in base ai criteri di cui all'art. 2359 del c.c., o situazioni soggettive, lesive della par condicio fra i concorrenti alla medesima gara, tali da inficiare la segretezza delle offerte (riconducibilità al medesimo centro di interesse e/o decisionale, anche individuale o identità totale o parziale delle persone che, nelle imprese stesse, rivestono ruoli di legale rappresentanza);
- 8) osservanza del contratto di lavoro nazionale e, se esistenti, degli accordi integrativi territoriali e/o aziendali;
- 9) osservanza delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, così come previsto dal D.L.vo n. 81/2008.

E' fatto divieto a ciascuna componente il raggruppamento temporaneo di partecipare alla gara in altra forma, individuale o associata.

ART. 4 - AGGIUDICAZIONE

Con riferimento all'aggiudicatario provvisorio, risultato tale in sede di gara, l'Amministrazione procederà, ai fini dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, alla verifica delle autodichiarazioni rese, ivi comprese quelle relative ai requisiti di carattere generale.

Il mancato possesso dei requisiti minimi prescritti per la partecipazione alla gara comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

L'importo contrattuale sarà determinato con applicazione del ribasso percentuale offerto sul costo unitario per il mantenimento pro-die di ogni cane, nel numero massimo di 200 unità.

Ogni variazione per effetto di estensione o riduzione dell'appalto ritenuta necessaria dall'Amministrazione Comunale dovrà essere contenuta nei limiti del quinto del prezzo di appalto, ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 2440/1923.

ART. 5 - DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà la durata di anni due (24 mesi), con decorrenza dalla data di consegna del servizio ovvero dalla data di contratto.

Il Comune si riserva la possibilità di risolvere il contratto di servizio, previa comunicazione da inviare 6 mesi prima, nel caso dovesse realizzare il canile rifugio.

Nel caso in cui, al termine del contratto, l'Amministrazione non sia riuscita a completare la procedura per un nuovo affidamento o in caso ne ravveda la necessità, l'Appaltatore è tenuto a continuare la prestazione alle medesime condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario, ai sensi dell'art. 23 della legge Comunitaria n. 62 del 18/4/2005.

ART. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il soggetto aggiudicatario si obbliga, alla gestione e buon governo degli animali ospitati nella propria struttura garantendo tra l'altro:

- l'alimentazione dei cani;
- l'assistenza igienico-sanitario con personale qualificato;
- l'aggiornamento del registro delle presenze, annotando la data di entrata e di uscita, a qualunque titolo (affidamento e/o decesso, trasferimento);
- la comunicazione con cadenza settimanale, al Servizio Veterinario competente per territorio e all'Amministrazione Comunale di Altamura di tutti i decessi;
- la pulizia dei recinti ove vengono custoditi i cani;
- la comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio di ogni sintomo di malattia epidemica nonché ogni altra notizia di particolare rilevanza;
- rapporti corretti con il cittadino e le Associazioni di volontariato (tali rapporti saranno regolati mediante affissione all'ingresso della struttura di apposito cartello recante le norme di accesso);
- di far conoscere, dietro richiesta dell'Amministrazione, formulata anche per le vie brevi, il numero dei cani custoditi al momento;
- lo smaltimento delle carcasse dei cani che avverrà secondo le indicazioni del Servizio Veterinario competente e con le modalità prescritte dal competente Ufficio Igiene e Sanità Pubblica. Gli oneri derivanti dallo smaltimento graveranno a carico del soggetto aggiudicatario;

- di adeguare in tempi rapidi la propria struttura alle eventuali nuove disposizioni di legge che dovessero intervenire in materia.

ART. 7 - SISTEMA DI RILEVAZIONE

Al momento della consegna al rifugio, per ogni cane catturato, dovrà essere consegnata una scheda segnaletica, a cura del Servizio Veterinario competente per territorio, che invierà copia al Comando Polizia Municipale, previa rilevazione nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia.

ART. 8 - PAGAMENTO

L'amministrazione comunale di Altamura provvederà al pagamento in favore del soggetto aggiudicatario della gara sulla base dell'importo quantificato in sede di aggiudicazione nel seguente modo:

a) il pagamento avverrà con cadenza mensile e comunque secondo le disponibilità di cassa del Comune sempre sulla base dell'importo quantificato in sede di aggiudicazione della gara come indicato al precedente art. 2, rapportato alle unità canine effettivamente ricoverate ed al numero di giorni di ricovero.

I pagamenti dovranno essere preceduti da regolare fattura rilasciata dal soggetto aggiudicatario, vidimati da medico specialista veterinario e previa verifica da parte del Comando Polizia Locale Altamura.

Le variazioni contrattuali -, conclamate ai sensi dell'art. 11 L. 241/'90, eventualmente rivenienti a seguito delle modalità di pagamento sopra descritte - saranno comunque, contenute nel limite del quinto in ribasso o in aumento giuste previsioni di cui all'art. 11 del R.D. 2440/1923.

ART. 9 - ORARIO DI ACCESSO

La ricezione del pubblico avverrà nei seguenti giorni: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00; martedì - giovedì e sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00, la struttura resterà chiusa nei giorni festivi infrasettimanali e le domeniche.

Il mese di agosto rimarrà aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 15.00.

Inoltre:

- il soggetto aggiudicatario garantirà l'accesso negli orari e nei giorni stabiliti e affissi;
- i visitatori dovranno essere accolti e accompagnati dal personale del soggetto aggiudicatario;
- il soggetto aggiudicatario dovrà fornire informazioni sulla data e luogo dei cani catturati. Dette informazioni saranno solo verbali. Le informazioni potranno essere comunicate anche telefonicamente.
- I visitatori non potranno entrare a contatto diretto con gli animali.
- Faciliterà, in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio, il processo di adozione dei cani ricoverati presso la struttura.

ART. 10 - AFFIDAMENTO CANI RANDAGI

Il soggetto aggiudicatario dovrà collaborare con il Servizio Veterinario dell'ASL BA per gli adempimenti previsti dal D.M. del 14/10/1996 "norme in materia di affidamento dei cani randagi" e successi modificazioni e con le Associazioni animaliste presenti sul territorio.

ART. 11 - CONTROLLO E VIGILANZA STRUTTURA

L'Amministrazione Comunale – con le modalità e i tempi che riterrà più opportuno – per mezzo di suoi rappresentanti può effettuare in qualunque momento sopralluoghi all'interno della struttura al fine di verifica la rispondenza al regolare andamento del servizio, nel rispetto della normativa vigente.

Entro il trentesimo giorno dalla stipula del contratto di affidamento del servizio dovrà essere eseguito, a cura del personale del soggetto aggiudicatario ed in presenza dell'incaricato della Polizia Municipale un controllo attraverso lettori di microchips del numero di cani ricoverati presso il rifugio del soggetto aggiudicatario.

ART. 12 - DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà rendere le seguenti dichiarazioni:

- 1) che ha preso visione ed accetta, integralmente senza obiezioni e/o riserve, tutte le condizioni previste nel capitolato d'oneri, allegato al bando;

- 2) che ha tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
- 3) che si obbliga – ove aggiudicataria – a trasmettere all'ufficio titolare del relativo contratto l'elenco nominativo del personale impiegato.
- 4) Accettazione del patto di integrità approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 175 del 22/12/2016.

ART. 13 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si obbliga a:

- osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;
- effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;
- continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- tenere ferma l'offerta per almeno 180 giorni.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Sono a carico della ditta contraente tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria.

L'aggiudicatario, pertanto, dovrà provvedere, prima della stipula del contratto, al versamento, presso la tesoreria comunale, della somma che sarà all'uopo richiesta a titolo di deposito per spese contrattuali.

ART. 14 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

La ditta partecipante si obbliga in sede di gara a fornire:

1. identificativi catastali e titoli di proprietà dell'immobile;

2. descrizione dell'ubicazione dell'immobile con riferimento particolare alla sua posizione rispetto all'area urbana, l'indicazione dei servizi, dei collegamenti, delle principali vie di comunicazione ed infrastrutture con l'ausilio di una planimetria in scala adeguata del cespite, finalizzata ad indicare la posizione rispetto all'ambito urbano di riferimento ed alle principali vie di comunicazione;
3. Planimetria dei locali in scala 1:50 con indicazione della superficie complessiva;
4. copia del certificato di agibilità/abitabilità;
5. relazione tecnica dettagliata circa le caratteristiche dell'immobile, la struttura, la distribuzione, la dotazione impiantistica, le finiture, la rispondenza alle disposizioni di legge ed ai requisiti di cui al presente avviso pubblico;
6. documentazione fotografica;
7. eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile, a giudizio del proponente, per una migliore comprensione della proposta;

ART. 15 - PENALITÀ

Qualora si riscontrassero inadempienze imputabili al soggetto aggiudicatario, questa sarà invitata a porvi rimedio entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione, nel rispetto delle norme contrattuali e degli obblighi del c.c. (previsti per legge).

L'Amministrazione, scaduto detto termine, senza esito, potrà avvalersi sul soggetto aggiudicatario, applicando una penale giornaliera di € 77,47 (settantasette/47), salvo risoluzione del contratto ove lo, ritenesse opportuno.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi:

- a) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) cessione dell'Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- c) subappalto non espressamente autorizzato dal Committente;
- d) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.

Costituisce causa di risoluzione del contratto anche il mancato rispetto del C.C.N.L., con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penalità, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Il Committente può inoltre recedere dal contratto d'appalto negli ulteriori seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

ART. 17 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.L.vo 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

- finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della prestazione nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 196/2003;
- Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche

abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990;
- Diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.L.vo 196/2003. acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personale secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati.

ART. 18 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente alla osservanza ed alla attuazione delle prescrizioni di cui al presente Capitolato, fra l'Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria, il Foro esclusivo competente sarà quello di Bari.

ART. 19 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato o erroneamente regolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni del c.c.

ART. 20 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso il Comune sia nei rapporti con i subcontraenti in genere appartenenti alla filiera dei soggetti di cui alla presente concessione.

IL concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari.

Il Concessionario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subcontraenti della filiera dei soggetti a qualsiasi titolo interessate alla concessione.

Il Concessionario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale del Concessionario entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art.3, co.7, della L.136/2010 il Concessionario è tenuto altresì a comunicare al Comune gli estremi di cui sopra riferiti agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Il concessionario trasmetterà i contratti sottoscritti con i sub-contraenti contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi.

Con riferimento ai subcontratti stipulati il Concessionario si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e smi, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi, restando inteso che il Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di contratto.

Altamura, 07 aprile 2020

Il Dirigente V Settore
Ten. Col. Maiullari dr. Michele